



Comune di Luino

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZIO PUBBLICO E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 22/05/2012

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Definizioni, finalità e ambito del regolamento	pag. 2
Articolo 2 Occupazioni permanenti e temporanee ed atto di concessione	pag. 2
Articolo 3 Occupazioni abusive	pag. 2
Articolo 4 Occupazione d’urgenza	pag. 3
TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI	
Articolo 5 Domanda di occupazione	pag. 4
Articolo 6 Istruttoria della domanda di occupazione	pag. 5
Articolo 7 Contenuto e rilascio dell’atto di concessione	pag. 5
Articolo 8 Obblighi del concessionario	pag. 6
Articolo 9 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per l’esecuzione di lavori	pag. 6
Articolo 10 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 7
Articolo 11 Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 7
Articolo 12 Subentro nella concessione	pag. 8
Articolo 13 Rinnovo e proroga della concessione	pag. 8
Articolo 14 Rinuncia alla concessione	pag. 9
TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI	
Articolo 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone.	pag. 10
Articolo 16 Classificazione del suolo pubblico	pag. 10
Articolo 17 Modalità di misurazione degli spazi occupati	pag. 10
Articolo 18 Durata delle occupazioni	pag. 11
Articolo 19 Modalità di applicazione del canone	pag. 11
Articolo 20 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 11
Articolo 21 Agevolazioni	pag. 12
Articolo 22 Esclusioni	pag. 12
Articolo 23 Esenzioni	pag. 13
Articolo 24 Modalità di versamento del canone	pag. 13
Articolo 25 Controlli e rimborsi	pag. 14
Articolo 26 Sanzioni	pag. 15
Articolo 27 Riscossione coattiva	pag. 15
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Articolo 28 Rinvio dinamico ad altre disposizioni	pag. 16
Articolo 29 Entrata in vigore e disposizioni transitorie	pag. 16
ALLEGATO A – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	pag. 17
ALLEGATO B –CLASSIFICAZIONE AREE E STRADE COMUNALI	pag. 19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni, finalità e ambito del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazio pubblico.
2. Con l'espressione "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le strade e le aree, con i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Nel presente regolamento per "occupazione" si intende la disponibilità, anche temporanea o di fatto, di spazio pubblico, sottratto quindi all'uso generale della collettività.
4. Sono soggette alle disposizioni del presente regolamento anche tutte le occupazioni su strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Articolo 2

Occupazioni permanenti e temporanee ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono distinte fra permanenti e temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata superiore a 6 mesi, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 6 mesi.
2. Qualsiasi occupazione anche se esente da canone ed anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Comando Polizia Locale, a seguito di presentazione di domanda scritta dell'interessato.
3. Per la disciplina dell'occupazione di spazi pubblici e il rilascio delle relative concessioni nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale si rinvia al relativo regolamento comunale, alla normativa vigente in materia con particolare riferimento alla Legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010.

Articolo 3

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza il preventivo rilascio della concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate comunque abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o che si protraggono oltre il termine di scadenza previsto nell'atto di concessione regolarmente rilasciato.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali ed il ripristino del suolo assegnando agli occupanti di fatto un termine entro cui provvedere. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Con il medesimo atto di contestazione è addebitato il canone dovuto per il periodo di occupazione che, nel caso di impossibilità di determinazione esatta dello stesso decorre dal 30° giorno precedente all'accertamento, unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 28 del presente regolamento, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 4

Occupazione d'urgenza

1. In situazioni di emergenza o di estrema urgenza, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori per motivi di sicurezza, l'occupazione può essere effettuata anche senza aver ottenuto preventivamente l'atto di concessione che viene rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione l'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Comando Polizia Locale, anche via fax o e-mail inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. Il Comando Polizia Locale avvierà il procedimento al fine di rilasciare l'atto di concessione e di valutare se sussistevano effettivamente le condizioni di urgenza. In caso negativo saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
3. E' onere dell'occupante assicurare che l'occupazione posta in essere sia conforme a quanto previsto nel del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in tema di sicurezza per la circolazione stradale.
4. All'atto di rilascio della concessione in sanatoria l'occupante ha l'obbligo di corrispondere il canone e le eventuali sanzioni. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone per l'occupazione in corso costituisce motivo di immediata revoca della concessione.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 5

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Comando Polizia Locale una domanda scritta per ottenere il rilascio dell'atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sullo stampato predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito Internet del Comune. Devono essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - a) le generalità, la residenza o il domicilio ed il codice fiscale di chi intende effettuare l'occupazione, o, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, le generalità ed il domicilio del rappresentante legale;
 - b) l'ubicazione esatta della porzione di spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - c) la superficie che si intende occupare;
 - d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire, allegando in quest'ultimo caso le tavole planimetriche necessarie per l'esame completo dell'istanza da parte dei servizi tecnici comunali;
 - f) la dichiarazione di conoscere e accettare tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, che saranno riportate sull'atto di concessione al cui rilascio è finalizzata l'istanza stessa;
3. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, che potranno essere richiesti dall'ufficio anche una volta avviata l'istruttoria della domanda medesima.
4. Gli esercizi pubblici o commerciali che intendano somministrare o esporre alimenti all'esterno mediante estensione della superficie di vendita dovranno inoltrare al SUAP (sportello unico per le attività produttive) del Comune di Luino apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per l'ampliamento della superficie al fine della registrazione presso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale).
5. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone. Le fattispecie esentate sono elencate in modo puntuale all'articolo 25 e non possono essere estese ad altre fattispecie per analogia.
6. La domanda non deve essere presentata se l'occupazione è esclusa dall'applicazione del canone. Le fattispecie escluse sono elencate in modo puntuale all'articolo 24 e non possono essere estese ad altre fattispecie per analogia.

Articolo 6

Istruttoria della domanda di occupazione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al Comando Polizia Locale per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale, viene reso noto l'avvio del procedimento.
3. Salvo quanto disposto da altre disposizioni di legge o regolamentari, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione permanente, l'ufficio competente provvede entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, emettendo un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego, specificando in quest'ultimo caso i motivi dello stesso.
4. Ogni domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri dei servizi tecnici comunali. Nel caso previsto all'articolo 5 comma 4 il termine di cui al precedente comma è ampliato di ulteriori 30 giorni.
5. Allo stesso modo, in caso di istanza per l'occupazione temporanea di spazio pubblico l'ufficio provvede ad emettere il provvedimento espresso di accoglimento o di diniego entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.
6. La data di presentazione della domanda è quella alla quale la presenta all'ufficio protocollo del comune che l'assegna all'ufficio competente.

Articolo 7

Contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. Entro il termine di cui al precedente comma l'ufficio competente, previa verifica delle condizioni previste dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti, con l'atto di accoglimento dell'istanza di cui all'articolo precedente dà formale comunicazione al richiedente dell'esistenza dei presupposti per il rilascio dell'atto di concessione, indicando l'ammontare del canone, se dovuto, da corrispondere obbligatoriamente prima del rilascio del provvedimento.
2. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del concessionario;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali la concessione è subordinata;
 - c) la durata della concessione, la frequenza, la misura e il luogo della occupazione nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) la determinazione del canone in base a tariffa;
 - e) l'importo complessivo del canone da versare, se dovuto;
 - f) le modalità di versamento dello stesso;
 - g) l'obbligo di osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia e di sicurezza stradali e tutte quelle che riguardano le occupazioni di spazio pubblico;
 - h) l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi eventualmente consentiti;
 - i) la scadenza della concessione ;

Articolo 8

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, ha l'obbligo di:
 - a) mantenere in condizioni di ordine e pulizia lo spazio che occupa , adottando ogni opportuna misura;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare lo spazio pubblico al termine della concessione
 - d) eseguire a propria cura e spese i lavori occorrenti per il ripristino alle condizioni originarie del suolo pubblico qualora l'occupazione dovesse arrecare danni alla pavimentazione esistente
 - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - f) non concedere o trasferire a terzi la concessione salvo quanto previsto all'art. 14 in tema di subentro;
 - g) versare il canone alle scadenze previste.
 - h) osservare tutte le prescrizioni in relazione alla sicurezza della viabilità stradale che saranno inserite nell'atto di concessione a cura del comando Polizia locale.
 - i) versare la tassa rifiuti solidi urbani con tariffa annuale per le permanenti o giornaliera per le temporanee in base al "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani";
2. In caso di inadempimento degli obblighi previsti all'articolo 1 lettera c) e d), decorso inutilmente il termine assegnato dal Comune con apposito atto di diffida, lo stesso procederà al ripristino d'ufficio, con addebito delle relative spese all'occupante.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di imporre nuove condizioni, in caso di eventi sopravvenuti successivamente al rilascio.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per l'effetto dell'occupazione.
5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e marciapiedi ai sensi del Nuovo Codice della Strada - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni – è fatto obbligo all'occupante di osservare le relative prescrizioni in materia di sicurezza e incolumità di persone e cose nonché di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 9

Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per l'esecuzione di lavori

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nella concessione sono indicate le modalità di occupazioni, gli accorgimenti che dovranno essere adottate per garantire la sicurezza stradale e l'incolumità a persone e animali, nonché i termini previsti per il ripristino dell'area.

2. Nel caso in cui siano previsti lavori che comportino manomissioni del suolo pubblico, il rilascio della concessione è sempre subordinato al possesso dell'atto di autorizzazione per tali lavori rilasciato dall'ufficio comunale competente.

Articolo 10

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione la continuata inosservanza degli obblighi previsti all'articolo 8 del presente regolamento previa diffida notificata dal Comune.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 in tema di subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 - c) la scadenza del termine previsto ove non rinnovato
3. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto al rimborso e non è esonerato dal pagamento delle rate di canone del canone ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. La decadenza è dichiarata dal dirigente del Servizio competente con provvedimento motivato che riporta anche i termini e le modalità di sgombero nonché il ripristino del suolo occupato, nonché le eventuali somme ancora dovute al Comune per il canone, eventuali somme accessorie e sanzioni.
5. In caso di estinzione della concessione al concessionario spetta la ripetizione di quanto versato per il canone in relazione al periodo non usufruito.

Articolo 11

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento non danno diritto al pagamento di alcuna indennità o a risarcimento di danno.
3. Costituisce motivo di revoca della concessione il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nel sollecito di pagamento, notificato dall'ufficio preposto alla riscossione del COSAP.
4. Il provvedimento di revoca di cui al punto 3 è preceduto da una comunicazione scritta dei motivi su cui si fonda, con invito a presentare osservazioni e deduzioni in merito entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

5. Il provvedimento definitivo di revoca viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente presentate dall'interessato.

Articolo 12

Subentro nella concessione

1. Il subentro a qualunque titolo, definitivo o temporaneo, di un nuovo soggetto nell'occupazione comporta il subentro del nuovo occupante nella titolarità della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella comunicazione di subentro devono essere indicati gli estremi della precedente concessione nonché la data di decorrenza del subentro.
3. Fatti salvi i rapporti tra concessionario subentrante e concessionario cedente, sino alla data di comunicazione del subentro gravano su quest'ultimo tutti gli obblighi nei confronti del comune e di terzi previsti in capo al concessionario.
4. In caso di subentri relativi alle concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica il subentrante ed il concessionario sono tenuti al pagamento del COSAP ognuno per le giornate autorizzate nell'anno.

Articolo 13

Rinnovo e proroga della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell'interessato. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve presentare domanda di rinnovo in carta legale almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione, indicando la durata del rinnovo e la concessione oggetto della domanda di rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Alla domanda di rinnovo per le occupazioni permanenti ed alla domanda di proroga per le occupazioni temporanee deve essere allegata copia della ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione già in essere. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce motivo di diniego del rinnovo ovvero della proroga.

Articolo 14

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato, solo se la comunicazione di rinuncia è inviata al Comune prima della data di inizio del periodo concesso. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto e dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Secondo il principio espresso al precedente comma, per le occupazioni permanenti il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.
4. In assenza di tale comunicazione, nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione, anche se lo spazio pubblico di fatto non è stato occupato.

TITOLO III – DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 15

Criteri per la determinazione della tariffa del canone.

1. I criteri per la determinazione delle tariffe del canone sono individuati dal comune sulla scorta dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade e degli spazi pubblici in categorie d'importanza;
 - b) valore economico della disponibilità dell'area sia in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dello spazio all'uso pubblico sia in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle relative modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, all'interno del quale sono indicati anche i coefficienti moltiplicatori in relazione all'attività esercitata dai titolari di concessione di cui al comma 1 lettera b).
3. Le tariffe contenute nella tabella "A" allegata al presente regolamento possono essere aggiornate annualmente, anche in relazione alle variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs. 267/2000.

Articolo 16

Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e relativi spazi pubblici sono classificati in 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente regolamento (Allegato B), relativamente alla loro importanza, valutata in base alla centralità, all'intensità abitativa, alla presenza di attività commerciali e di servizi, all'intensità di traffico pedonale e veicolare.
3. Agli spazi appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa base. A quelli appartenenti alla seconda categoria viene applicata la predetta tariffa nella misura del 50%.

Articolo 17

Modalità di misurazione degli spazi occupati

1. Il canone è commisurato alle effettive dimensioni dello spazio occupato, espresse in metri quadrati.
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso concessionario, sono raggruppate per tipologia omogenea e assoggettate al canone cumulativamente per natura.
4. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% per superfici inferiori ai mq 100, 25% per superfici da mq 100 a mq 1000, 10% per superfici oltre i mq 1000.

Articolo 18

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero, frazionabile in base alle ore di effettiva occupazione.

Articolo 19

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Dal canone verranno detratti gli importi di altri canoni eventualmente riscossi dal Comune per la stessa occupazione, eccetto i corrispettivi per prestazioni di servizi svolti dal Comune stesso.
4. il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o altri manufatti di aziende di erogazione di pubblici servizi o di aziende che svolgono attività strumentali a tali servizi è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di Euro 0,65 con un minimo di Euro 515,00 annue. La tariffa è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 20

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. E' obbligato al pagamento del canone il titolare della concessione o l'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di concessionari o occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 21

Agevolazioni

1. Alle occupazioni finalizzate alla vendita di materiale promozionale o di altri prodotti nell'ambito di iniziative di particolare interesse pubblico aventi finalità politiche, culturali, turistiche, sportive, ricreative, sociali e sindacali, il canone è ridotto dell'80%;
2. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante il canone è ridotto del 70%.
3. Per le occupazioni effettuate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti il canone è ridotto del 60%.
4. Per le occupazioni temporanee realizzate per interventi edilizi di ristrutturazione, per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria il canone è ridotto del 50%.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono concesse mediante applicazione del coefficiente moltiplicatore previsto per le singole fattispecie di occupazione.

Articolo 22

Esclusioni

1. Non sono assoggettati al canone e al rilascio di concessione:
 - a) le occupazioni effettuate nelle aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale
 - b) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - c) le occupazioni di aree, appartenenti al demanio o al patrimonio comunale indisponibile, destinate a parcheggio pubblico, anche a pagamento e/o affidate in concessione a terzi, fermo restando l'obbligo del pagamento di un corrispettivo a titolo di canone concessorio;
 - d) le occupazioni realizzate con automezzi adibiti al trasporto pubblico di linea in concessione o privato, nelle aree a ciò destinate;
 - e) le occupazioni di suolo pubblico effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - f) le occupazioni effettuate per lavori di potatura piante o allestimento aiuole;
 - g) le occupazioni di suolo pubblico da parte di chi esercita il commercio in forma itinerante, che sosta solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, e comunque non per più di 60 minuti;
 - h) i cartelli indicativi delle stazioni, delle ferrovie, degli orari dei servizi pubblici di trasporto e tutti quelli che interessano la circolazione stradale;

- i) i balconi, le griglie e simili infissi di carattere stabile che di fatto non sottraggono l'uso del suolo pubblico alla collettività.
- j) le occupazioni effettuate con insegne e tende, anche quelle sporgenti dai banchi di mercato fermo restando l'osservanza delle misure stabilite nel regolamento disciplinante il commercio su aree pubbliche e nel regolamento edilizio comunale.

Articolo 23

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni realizzate per fini istituzionali dal comune o da altri enti pubblici;
 - b) le occupazioni effettuate da qualsiasi soggetto fisico o giuridico che non abbia alcun fine di lucro in occasione di manifestazioni con finalità politiche, culturali, turistiche, sportive, ricreative, sociali e sindacali;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, drappi decorativi o pubblicitari, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - e) ai passi ed agli accessi carrabili o pedonali;
2. Per le occupazioni di cui al precedente comma, anche se esenti dal pagamento del canone, deve essere presentata apposita istanza al Comando Polizia Locale che le autorizza se e in quanto conformi alla prescrizioni di legge in materia di circolazione e sicurezza stradale.
3. Non possono ritenersi esenti in alcun caso le occupazioni di carattere commerciale, anche se allestite nell'ambito di occupazioni esenti come specificati al comma 1 del presente articolo, le quali devono essere assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per la specifica attività svolta, di cui all'allegato A del presente regolamento.

Articolo 24

Modalità di versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare e non è frazionabile.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in due rate, entro il 30 aprile ed entro il 31 luglio qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a euro 500,00.
5. Se la data di scadenza del pagamento cade in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito all'atto del rilascio della concessione.
7. Il pagamento può avvenire:
 - mediante versamento in conto corrente postale
 - mediante bonifico bancario a favore del conto di tesoreria del Comune
 - mediante versamento in contanti presso lo sportello della Cassa Unica del Comune se l'importo da versare è pari o inferiore a euro 100,00=

Articolo 25

Controlli e rimborsi

1. Il servizio competente verifica, anche tramite accessi, ispezioni o sopralluoghi, la corrispondenza tra l'atto di concessione e l'occupazione effettivamente realizzata dal concessionario in termini di durata, di dimensione dello spazio pubblico occupato e di modalità di occupazione.
2. Compete inoltre all'ufficio comunale competente di rilevare eventuali occupazioni abusive. A tal fine, il pubblico ufficiale deve redigere apposito verbale di contestazione, contenente tutti gli elementi utili per determinare il canone e le sanzioni amministrative pecuniarie dovute dall'occupante abusivo.
3. In casi di accertato diritto al rimborso il servizio competente, a seguito di presentazione di apposita istanza dal concessionario, dispone entro 90 giorni il rimborso delle somme pagate in eccesso rispetto al canone effettivamente dovuto, maggiorate degli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e decorrenti dalla data dell'effettivo versamento.
4. Nei casi di omesso o parziale pagamento, il servizio competente invia una raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito al saldo di quanto ancora dovuto dal concessionario o dall'occupante abusivo a titolo di canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi legali, assegnando il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 26

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto 2, sono punite con l'applicazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le occupazioni di spazio pubblico abusive prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto, ferme restando quelle previste dal codice della strada o da altri regolamenti comunali.
3. L'uso del bene pubblico in modo improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione, nonché l'utilizzo dello spazio pubblico in condizioni indecorose, di scarsa igiene o di disordine comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50% del canone pagato o da pagare.
4. L'omesso o il parziale versamento del canone comporta l'irrogazione di una sanzione pari al 30% del canone pagato o da pagare, ed è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone. L'irrogazione della sanzione deve essere preceduta dall'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'invito al saldo di quanto ancora dovuto dal concessionario.

Articolo 27

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze stabilite nel presente Regolamento unitamente alle sanzioni eventualmente irrogate e gli interessi applicati, avviene mediante gli strumenti e le modalità disciplinati nel regolamento generale delle entrate extratributarie comunali approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29 marzo 2011 con atto n. 12, in vigore dal primo gennaio 2011.
2. Tutte le spese per l'espletamento della procedura coattiva di riscossione sono poste a carico del debitore.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 28

Rinvio dinamico ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio all'articoli 63 del D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia con particolare riferimento al regolamento edilizio comunale.

Articolo 29

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento una volta divenuto esecutivo è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e produce i propri effetti dal primo gennaio 2012, così come previsto dall'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997.
2. Tutte le concessioni rilasciate fino alla data di esecutività del presente regolamento e in corso alla predetta data sono valide in quanto compatibili con le previsioni del presente regolamento a condizione che sia versato il canone relativo dal quale è detratto quanto già versato per la tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche per il periodo decorrente dal primo gennaio 2012, data di entrata in vigore del COSAP.
3. Il comune si riserva la facoltà di revocare le concessioni in essere alla data di esecutività del presente regolamento, contrastanti con le norme dello stesso o per le quali non è versato il canone come previsto al comma 2 del presente articolo.

ALLEGATO A - *Determinazione delle tariffe*

Si individuano le seguenti tariffe base a seconda delle modalità dell'occupazione nonché i coefficienti moltiplicatori in base ai criteri previsti all'art. 15 del presente regolamento:

OCCUPAZIONI DEL SUOLO:

- tariffa base per occupazioni permanenti di spazio in 1^a categoria: 49,00 Euro/mq annue
- tariffa base per occupazioni temporanee di spazio in 1^a categoria: 1,50 Euro/mq/giorno

La tariffa base per occupazioni permanenti e temporanee di spazio in 2^a categoria corrisponde a quella della 1^a categoria ridotta del 50%.

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI PERMANENTI	Coefficiente moltiplicatore	TARIFFA ANNUALE PER MQ I CATEGORIA	TARIFFA ANNUALE PER MQ II CATEGORIA
occupazione ordinaria del suolo comunale e degli spazi soprastanti e sottostanti	1,00	EURO 49,00	EURO 24,50
occupazione con tavoli sedie, dehors, vetrine, banchi, pedane e altre attrezzature di servizio nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali	1,10	EURO 53,90	EURO 26,95

Il canone per le occupazioni permanenti sarà determinato in base al seguente calcolo:

Canone per occupazioni permanenti = tariffa base x moltiplicatore x superficie occupata

TIPOLOGIA OCCUPAZIONI TEMPORANEE	Coefficiente moltiplicatore	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ I CATEGORIA	TARIFFA GIORNALIERA PER MQ II CATEGORIA
Occupazione ordinaria del suolo comunale	1,00	EURO 1,50	EURO 0,75
Occupazione per il mercato settimanale – Fascia oraria 6/18 (canone giornaliero frazionato su base oraria)	1,15	EURO 0,86	EURO 0,43
occupazione con tavoli sedie, dehors, vetrine, banchi, pedane e altre attrezzature di servizio nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali	1,10	EURO 1,65	EURO 0,82
occupazioni con ponteggi e attrezzi per opere di manutenzione	0,50	EURO 0,75	EURO 0,37
occupazioni effettuate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti	0,40	EURO 0,60	EURO 0,30
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo Viaggiante	0,30	EURO 0,45	EURO 0,22
occupazioni finalizzate alla vendita di materiale promozionale o di altri prodotti nell'ambito di iniziative di particolare interesse pubblico aventi finalità politiche, culturali, turistiche, sportive, ricreative, sociali e sindacali	0,20	EURO 0,30	EURO 0,15

Il canone per le occupazioni temporanee sarà determinato in base al seguente calcolo:

Canone per occupazioni temporanee = tariffa base x moltiplicatore x superficie occupata x durata occupazione in giorni (frazionabile in ore)

OCCUPAZIONI PARTICOLARI	Tariffa/n. utenze al 31/12 dell'anno precedente
Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi	EURO 0,65

ALLEGATO B - Classificazione aree e strade comunali

DENOMINAZIONE	TOPONIMO	CATEGORIA
ACQUEDOTTO	Via	II
ALFIERI	Via	II
AMENDOLA	Viale	II
ASILO	Via	II
ASMARA	Via	II
BACH (GAGGIO)	Via	II
BAGGIOLINA	Via	II
BATTISTI	Via	II
BEATO JACOBINO	Via	II
BEDEA	Via	II
BELTEMPO	Via	II
BELVEDERE	Via	II
BERRA	Via	II
BERTONI	Via	II
BETULLE (delle)	Via	II
BISSOLATI	Via	II
BIVIGLIONE	Via	II
BONGA	Via	II
BOTTACCHI	Via	II
BRUGHIERE	Via	II
CAIROLI	Via	II
CAMPACCIO	Via	II
CAMPAGNA	Via	II
CANONICA	Vicolo	II
CANTAVIA	Via	II
CARDUCCI	Via	II
CARMINE (del)	Via	II
CARNELLA	Via	II
CARNOVALI	Via	II
CARTIERA	Via	II
CASCINA CATTANEO	Via	II
CASCINA FERRARI	Via	II
CASNEDA	Via	II
CASTELLO	Via	II
CATTEL (del)	Via	II
CAVALLOTTI	Via	II
CAVOUR	Via	II
CENTRALE	Via	II
CERVINIA	Via	II
CHIARA	Via	I
CHIESA (della)	Via	II

DENOMINAZIONE	TOPONIMO	CATEGORIA
CHOPIN (GAGGIO)	Via	II
COLLODI	Via	II
COMI	Via	I
CONFALONIERI	Via	II
COPELLI	Via	II
COPELLI	Via	II
CREVA	Via	II
CREVELLA	Via	II
CRIVELLI SERBELLONI	Piazza	I
CUCCO	Via	II
DA VINCI	Via	II
D'ACQUISTO	Via	II
DANTE	Viale	I fino a rotonda Ratti
DANTE	Viale	II oltre rotonda Ratti
DE AMICIS	Via	II
DEGLI EBREI	Via	II
DEI PRATI	Vicolo	II
DEI PRATI	Vicolo	II
DUMENZA	Via	II
DUMENZA	Via	II
EUROPA UNITA	Via	II
FOLLI	Via	II
FORLANINI	Via	II
FORNARA	Via	II
FOSCOLO	Via	II
GALILEI	Via	II
GALVALIGI	Largo	I
GARIBALDI	Piazza	I
GERA	Via	II
GERLA (della)	Vicolo	II
GHIRINGHELLI	Via	II
GIORDANO	Via	II
GOLDONI	Via	II
GORIZIA	Via	II
GORIZIA	Via	II
GUASTO	Vicolo	II
HUSSY	Via	II
ISOLA DEI FIORI	Via	II
ISOLINO	Vicolo	II
JACOBINO	Via	II
LA PEZZA	Via	II
LAVATOIO (del)	Via	II
LAZZARETTO	Via	II

DENOMINAZIONE	TOPONIMO	CATEGORIA
LEOPARDI	Via	II
LIBERTA'	Piazza	I
LIDO	Via	II
LISCHE' (del)	Via	II
LISCIACCA	Via	II
LISZT (GAGGIO)	Via	II
LONGHIROLO	Via	II
LORI (dei)	Via	II
LUGANO	Via	II
LUGANO	Via	II
LUINI BERNARDINO	Via	II
LUINI BERNARDINO	Via	II
MANZONI	Via	II
MARANGONE	Vicolo	II
MARCONI	Piazza	II
MARINAIO (del)	Via	II
MARTIRI	Via	II
MAZZINI	Via	II
MENOTTI CIRO	Via	II
MERCATO	Vicolo	II
METALDI	Via	II
MOLINETTO	Via	II
MOLINO	Via	II
MONCUCCO	Via	II
MONTE BIANCO	Via	II
MONTE GRAPPA	Via	II
MONTE ROSA	Via	II
MONTE SANTO	Via	II
MONTEGRINO	Via	II
MORO	Piazza	II
MOTTE (delle)	Via	II
MOZART (GAGGIO)	Via	II
MUGNAIO (del)	Vicolo	II
PAGANINI	Via	II
PALAZZI	Via	II
PAPA GIOVANNI XXIII	Piazza	II
PARINI	Via	II
PASCOLI	Via	II
PASSERA	Via	II
PELLEGRINI	Via	II
PESCATORI	Via	II
PEZZE	Via	II
PEZZETTA	Via	II

DENOMINAZIONE	TOPONIMO	CATEGORIA
PIAN BEDIN	Località	II
PIANAZZO	Via	II
PIANO (del)	Via	II
PIAVE	Piazza	II
PONTE BRICCO	Via	II
PONTE DI FERRO	Via	II
PORTA CARLO	Via	II
PORTO (del)	Via	I
POZZO (del)	Via	II
PRATI (dei)	Vicolo	II
PUCCINI	Via	II
QUARTIERE	Vicolo	II
REBISELLO	Vicolo	II
RESEGA (della)	Via	II
RIMEMBRANZE	Viale	II
RISORGIMENTO	Piazza	I
ROCCOLO	Via	II
ROGGIA (della)	Via	II
ROGGIOLO	Via	II
RONCHETTO	Via	II
ROSSINI	Via	II
ROSSINOTTI	Via	II
S. BIAGIO	Via	II
S. ONOFRIO	Via	II
S. RITA	Via	II
SALICE (del)	Via	II
SAN CARLO	Vicolo	II
SAN FRANCESCO	Piazza	II
SAN GIOVANNI BOSCO	Via	II
SAN PIETRO	Via	II
SANT'ANTONIO	Via	II
SAURO	Via	II
SBARRA	Via	II
SENTIROLO	Via	II
SERENI	Via	I
SOLE (del)	Vicolo	II
STRAUSS (GAGGIO)	Via	II
TECCO	Vicolo	II
TERMINE	Via	II
TOLINI	Piazza	II
TORBERE	Via	II
TORCHIETTO	Via	II
TORRETTA	Via	II

DENOMINAZIONE	TOPONIMO	CATEGORIA
TORRICELLI	Via	II
TRESA	Via	II
TURATI	Via	II
VALDO	Vicolo	II
VALLEGGIO	Via	II
VALLONE	Via	II
VENETO	Via	I
VERDI	Via	I
VITTORIA (della)	Via	II
VITTORIA (della)	Via	II
VIVAIO (del)	Via	II
VOLDOMINO	Via	II
VOLDOMINO	Via	II
VOLTA	Via	II
WAGNER (GAGGIO)	Via	II
XV AGOSTO	Via	I
XXV APRILE	Via	I

APPROVAZIONE

deliberazione del Consiglio comunale n. del

PUBBLICAZIONE

all'Albo pretorio del Comune dal al senza opposizioni

SECONDA PUBBLICAZIONE

all'Albo pretorio del Comune dal al senza opposizioni

ENTRATA IN VIGORE

01.01.2012

IL SINDACO

F.to (Avv. Andrea Pellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott. Francesco Tramontana)

Luino,